

ARAN - SAN175_Orientamenti Applicativi

In caso di parto gemellare la disciplina prevista dall'art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL Integrativo 20 settembre 2001, ossia la totale remunerazione dei primi trenta giorni di congedo parentale per astensione facoltativa, spetta una sola volta o per ogni figlio gemello?

Il D.Lgs. n. 151 del 2001, pur prevedendo che il congedo parentale in oggetto compete per ogni bambino, non ha espressamente disciplinato il caso di parti plurimi, al contrario di quanto previsto per i riposi giornalieri della madre.

Per ciò che attiene il beneficio di maggior favore previsto dalla norma contrattuale in esame (cioè il mantenimento del 100% della retribuzione per i primi trenta giorni), esso ha dunque mantenuto la precedente correlazione con "l'evento parto" per cui, anche in presenza di parti plurimi, compete una sola volta, cumulativamente per entrambi i genitori.

Pertanto, non sembra possibile che il trattamento economico dei primi trenta giorni di congedo retribuibili per intero in base all' **art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL Integrativo 20 settembre 2001**, sia suscettibile – allo stato - di moltiplicazione, in quanto non sorretta da una idonea previsione dei relativi costi.